

ORIGINALE

DELIBERAZIONE n. 194/2019 DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: locazione all'impresa Berima sas dell'appartamento sub. 18 del Centro Commerciale di Palù a Madonna di Campiglio dal 4 ottobre 2019 al 30 aprile 2022.

Il giorno **03.10.2019** alle ore **20.30**, a Tre Ville, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

Sono **presenti** i signori:

- > Cerana Luca, Presidente;
- > Bertolini Onorio, Vicepresidente;
- > Bolza Daniele;
- > Giovanella Alberto;
- > Simoni Cristian.

Risultano **assenti** i signori: Pretti Daniela (giustificata)

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: locazione all'impresa Berima sas dell'appartamento sub. 18 del Centro Commerciale di Palù a Madonna di Campiglio dal 4 ottobre 2019 al 30 aprile 2022.

Il 30 settembre scorso il settimo esperimento di asta pubblica per la locazione dell'appartamento sub. 18 del Centro Commerciale di Palù a Madonna di Campiglio (p.ed. 88 C.C. Ragoli II), di cui alla deliberazione n. 189/2019, è stato aggiudicato (verbale prot. 3235/2019) all'impresa Berima sas, con sede legale a Pinzolo frazione Madonna di Campiglio, al canone di locazione annuo di 9.101,50 € (la base d'asta era fissata a 8.500,00 €).

La locazione inizierà il 4 ottobre 2019 e terminerà il 30 aprile 2022 (circa due anni e sette mesi, in quanto è verosimile che nella primavera – estate del 2022 la Comunità delle Regole avvierà lavori di riqualificazione dell'intero Centro Commerciale, con aggiunta di un piano all'edificio, per cui l'appartamento in parola sarà pressoché demolito). Il periodo contrattuale sarà prorogabile esclusivamente a discrezione insindacabile della Comunità delle Regole.

Lo schema del contratto di locazione è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Come previsto nel bando d'asta, l'imposta di registro sarà suddivisa a metà tra le parti (233,00 € a carico della Comunità delle Regole) mentre quella di bollo sarà a totale carico del nuovo conduttore.

La precedente locazione è cessata il 30 settembre 2019 per recesso unilaterale del conduttore, sig. Renato Valenti, comunicato con nota del 29 aprile 2019 (prot. 1421/2019): poiché il periodo di preavviso di recesso avrebbe dovuto essere di sei mesi (ossia sino al 29 ottobre 2019), con la deliberazione n. 71/2019 il Comitato Amministrativo ha stabilito che il sig. Valenti avrebbe dovuto pagare una frazione di canone proporzionata al periodo di mancato preavviso (ossia ventinove giorni) salvo che la Comunità delle Regole riuscisse a locare l'appartamento in questione già a partire dall'1 ottobre 2019.

In effetti l'aggiudicazione dell'asta per la nuova locazione è stata effettuata il 30 settembre 2019 e la nuova locazione decorrerà solo da domani 4 ottobre esclusivamente in considerazione della necessità di adottare il presente provvedimento, in quanto il nuovo conduttore sarebbe stato disposto ad iniziare la locazione già dall'1 ottobre scorso. In considerazione di ciò si ritiene corretto non richiedere al sig. Valenti il pagamento della frazione di canone corrispondente al mancato preavviso di recesso, al netto della nuova locazione, ossia per tre giorni (pari a circa 62,50 € complessivi).

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- > udita la relazione sopra riportata;
- > esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- > vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- ➤ visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964 e, in particolare, l'ultimo paragrafo dell'art. 22, ai sensi del quale "i contratti della Comunità vengono stipulati applicando le norme in vigore per i Comuni";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- ➤ vista la L.P. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
- ➤ visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- ➤ vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 28/2018 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019" nonché le successive variazioni;

- ➤ rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire la sottoscrizione del contratto di locazione già nei prossimi giorni;
- ➤ acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e alla regolarità contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1. di locare, per le motivazioni specificamente esposte in premessa, all'impresa Berima sas l'appartamento sub. 18 del Centro Commerciale di Palù (p.ed. 88 C.C. Ragoli II) per il periodo dal 4 ottobre 2019 al 30 aprile 2022, periodo prorogabile esclusivamente a discrezione insindacabile della Comunità;
- 2. di stabilire il canone di locazione annuo iniziale in 9.101,50 €, prendendo atto dei risultati del settimo esperimento d'asta effettuato per detta locazione (verbale prot. 3235/2019) e richiamando tutte le condizioni previste nel bando d'asta dell'11 settembre 2019 (prot. 2997/2019);
- 3. di approvare, a tal fine, lo schema di contratto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 4. di incaricare il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, di sottoscrivere il contratto di locazione sulla base dello schema sopra approvato, autorizzando, fin d'ora, le modifiche marginali di detto schema ritenute necessarie e che non mutino la sostanza dei rapporti contrattuali e specificando che l'imposta di registro sarà suddivisa ugualmente tra le parti e l'imposta di bollo sarà a totale carico del nuovo conduttore;
- 5. di impegnare 233,00 € sul capitolo 1800 del bilancio di previsione 2019, sul quale sussiste lo stanziamento necessario, a titolo di quota parte dell'imposta di registro a carico della Comunità delle Regole;
- 6. di incaricare l'Ufficio Ragioneria di introitare al capitolo 200 dei bilanci di previsione degli anni di competenza le entrate derivanti dal contratto di locazione in parola:
- 7. di non richiedere, per le motivazioni specificamente indicate in premessa, al sig. Renato Valenti, precedente conduttore dell'appartamento in questione, il pagamento della frazione di canone corrispondente al mancato preavviso di recesso, al netto della nuova locazione, ossia per tre giorni (pari a circa 62,50 € complessivi);
- 8. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento nonché di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
- 9. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire la sottoscrizione del contratto di locazione già nei prossimi giorni;
- 10. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

a c ঙ V II __ ottobre 2019, a Tre Ville (TN), tra le parti di seguito indicate: ----Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con sede a Tre Ville (TN), che il Comitato Amministrativo della Comunità, con che la Comunità delle Regole di Spinale e Manez è proprietaria Berima sas, con sede a Pinzolo (TN), Frazione Madonna di Campiglio che il 30 settembre 2019 stabilito in 8.500,00 € (bando dell'11 settembre 2019, prot. 2997/2016); -più alto in aumento rispetto al canone di locazione annuo a base di gara sette mesi), stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del valore periodo indicativo dall'1 ottobre 2019 al 30 aprile 2022 (ossia due anni per la locazione dell'appartamento sub. 18 del Centro Commerciale per i 12 (Comune di Tre Ville, Frazione Palù); C.C. Ragoli II), situato a Madonna di Campiglio in Piazzale Brenta n. 9 e dell'intero edificio denominato "Centro Commerciale di Palù" (p.ed. 88 anche solo come "conduttore". Rita Bernardinelli, nata a il Piazza Righi n. 4, c.f. 01094460225, legalmente rappresentata dalla sig.ra che si richiama; esecuzione della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 194/2019 Tione di Trento (TN), di seguito indicata anche solo come "Comunità", in rappresentata dal Presidente sig. Luca Cerana, nato il 22 febbraio 1972 a Frazione Ragoli, Via Roma n. 19, c.f. 00324520220, legalmente 189/2019 ha deciso di effettuare il settimo esperimento di asta pubblica ALLEGATO allo-indeliab. u 194/2019 del. 03.10.2019 del Comitato Aministrativo CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO tale esperimento d'asta è stato aggiudicato Premesso: di seguito indicata deliberazione Berima sas, la quale ha offerto l'importo di 9.101,50 € quale canone aprile 2022. n. 9, di proprietà della Comunità stessa, per il periodo dal 4 ottobre 2019 al 30 d) che il Comitato Amministrativo della Comunità, ristrutturazione dell'appartamento in questione, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett prorogabile esclusivamente a discrezione insindacabile della Comunità (in Campiglio, nel Comune di Tre Ville (TN), Frazione Palù, in Piazzale Brenta secondo piano del Centro Commerciale di Palù, situato a Madonna La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, come sopra rappresentata, caso di ritardo di tali lavori). 431/1998, della p.ed. 88 C.C. Ragoli II, costituito da un appartamento ad uso abitativo al tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue. periodo locativo è inferiore a quattro anni, locazione a Berima sas, che come sopra rappresentata accetta, il sub della medesima L. 431/1998. Per tale ragione il periodo locativo sarà 3235/2019); allegato al provvedimento citato quale parte integrante e sostanziale. 2019 al 30 aprile 2022, ed ha approvato lo schema del presente contratto locare l'appartamento sub. 18 a Berima sas per il periodo dal 4 ottobre risultati dell'asta di cui sopra, con deliberazione n. 194/2019 ha deciso di e dichiaratolo parte integrante e sostanziale del presente atto Ħ, quanto la Futto ciò premesso Comunità intende Art. 1 - Oggetto d: effettuare un'integrale cui all'art. 1 della prendendo dà

pag. 3 di 11	> un soggiomo di 30,00 m²;	➤ una cucina di 10,35 m²;	➤ un corridoio di 11,20 m²;	➤ un ingresso di 6,90 m²;	L'unità immobiliare è così costituita:	effettuata il 2 ottobre 2019 con, con la consegna delle chiavi	L'immissione del conduttore nella detenzione dell'unità immobiliare locata è	per ottenere il rilascio coattivo dell'unità immobiliare locata	In ogni caso, resta salvo il diritto della Comunità di adire l'autorità giudiziaria	eventualmente subito	chiedere in sede giurisdizionale il risarcimento del maggior danno	(cento virgola zerozero euro), restando salva la possibilità, per la Comunità, di	locazione relativo al periodo di ritardo, una penale giornaliera di 100,00 €	contratto, il conduttore dovrà corrispondere alla Comunità, oltre al canone di	In caso di ritardato rilascio dell'unità immobiliare locata alla scadenza del	corrispondente al periodo di mancato preavviso	per il conduttore di corrispondere alla Comunità la frazione di canone	prosecuzione del contratto. Il recesso senza preavviso comporterà l'obbligo	rendergli particolarmente gravosa, anche solo per ragioni economiche, la	imprevedibili, sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed essere tali da	dovranno essere determinati da fatti estranei alla volontà del conduttore,	equivalente, esclusivamente qualora ricorrano gravi motivi: questi ultimi	raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o mezzo	presente contratto con un preavviso di almeno sei mesi comunicato con lettera	Ai sensi dell'art. 3, c. 6, della L. 431/1998, il conduttore potrà recedere dal	
pag. 4 di 11	9.101,50 € (novemilacentouno virgola cinquanta euro). Detto canone dovrà	Il canone di locazione annuo è stabilito dalle parti, di comune accordo, in	Art. 2 - Canone	2.085,19 €, dati derivanti dall'impianto meccanografico dell'1 gennaio 1992	categoria A/2, classe 4, consistenza 8,5 vani, superficie 136 m², rendita	seguito indicato: C.C. 302, p.ed. 88, sub. 18, foglio 8, zona censuaria 4,	L'unità immobiliare in questione è censita al catasto fabbricati come di	libera da persone e cose, con i locali puliti e tinteggiati a nuovo	immobiliare locata, con restituzione di tutte le copie delle chiavi di ingresso,	Al termine della locazione il conduttore dovrà riconsegnare l'unità	norme vigenti all'epoca della loro realizzazione.	che gli impianti presenti nell'unità immobiliare locata sono conformi alle	Ai sensi del D.M. 37/2008, la Comunità, come sopra rappresentata, evidenzia	riconsegnarla in tale stato al termine della locazione	impianti ivi presenti, è in buono stato di manutenzione e si impegna a	Il conduttore dà atto che l'unità immobiliare locata, inclusi gli infissi e gli	L'unità immobiliare locata è totalmente priva di arredi	oltre al poggiolo e al sottotetto.	Pertanto, la superficie netta complessiva dell'appartamento è di circa 88 m²	altezza inferiore a 1,50 m)	➤ un sottotetto di 38,15 m² da utilizzare come deposito (di cui 24,00 m² di	➤ un poggiolo coperto di 15,80 m²;	➤ un disbrigo di 2,90 m²;	➤ un bagno di 6,70 m²;	➤ due stanze di 9,45 m² e 10,55 m²;	

pag. 5 di 11	comuni, energia elettrica relativa alle parti comuni: la ripartizione delle	> pulizia delle parti comuni, manutenzione degli impianti e delle parti	millesimale (quota 31,49/1000);	consumato, la ripartizione sarà effettuata sulla base dell'apposita tabella	contacalorie, per la parte "consumo involontario" (30%) del gasolio	volontario" (70%) la ripartizione delle spese sarà effettuata con	gestione e manutenzione del relativo impianto: per la parte "consumo	> riscaldamento (impianto centralizzato funzionante a gasolio) e spese di	successivo al periodo di riferimento:	annuale e l'acconto versato, da pagare indicativamente entro il 30 novembre	del periodo di riferimento, ed il saldo pari alla differenza tra il consuntivo	annuale (per il periodo 1 luglio - 30 giugno), da pagare entro il 15 febbraio	conduttore alla Comunità in due rate, un acconto pari al 70% del preventivo	Invece, le spese di gestione di seguito elencate saranno rimborsate dal	depurazione, telefono fisso (eventuale) e g.p.l. uso cottura (eventuale)	utenze, le spese relative a energia elettrica, acqua e servizio di fognatura e	Saranno a totale carico del conduttore, previa intestazione delle relative	Art. 3 – Spese di gestione	prendendo a riferimento il mese di luglio	impiegati calcolata dall'ISTAT e solo qualora detta variazione fosse positiva,	della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed	A partire dal secondo anno detto canone sarà aggiornato applicando il 100%	aprile e il 4 luglio di ogni anno.	Comunità in rate trimestrali anticipate scadenti il 4 ottobre, il 4 gennaio, il 4	essere pagato mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria della	
pag. 6 di 11	Comunità.	risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. di cui potrà valersi la	La violazione delle prescrizioni del presente articolo costituirà clausola	parzialmente, né potrà cedere a terzi il presente contratto	Il conduttore non potrà sublocare l'unità immobiliare locata, anche solo	potrà mutare tale uso, nemmeno in parte o anche solo temporaneamente	L'unità immobiliare locata è ad esclusivo uso abitativo e il conduttore non	Art. 5 – Destinazione d'uso	valersi la Comunità.	clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. di cui potrà	Il mancato pagamento di un'intera annualità del canone di locazione costituirà	costituzione in mora.	pagamento, maggiorato di uno spread del 2,00%, senza necessità di	360 a sei mesi, rilevato alla data entro cui avrebbe dovuto essere effettuato il	pagamento sulle somme non pagate di un interesse di mora pari all'Euribor	spese di gestione anticipate dalla Comunità comporterà, per il conduttore, il	Il mancato pagamento, anche solo parziale, del canone di locazione o delle	Art. 4 – Ritardi nei pagamenti	ai sensi del Codice Civile	dell'unità immobiliare locata e delle sue pertinenze rientranti nella locazione,	Infine, saranno a carico del conduttore le spese di manutenzione ordinaria	disposizioni e dei criteri stabiliti dalla Comunità delle Giudicarie	> rifiuti: la ripartizione delle spese sarà effettuata sulla base delle	41,48/1000);	spese sarà effettuata sulla base dell'apposita tabella millesimale (quota	

pag. 7 di 11	tubature, spandimento di acqua, etc.) arrecati all'unità immobiliare locata,	titolo esemplificativo e non esaustivo, per incendio, ostruzione di sanitari e	Il conduttore sarà responsabile di eventuali deterioramenti o danni (quali, a	Art. 7 – Responsabilità	carico del conduttore	riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a	Ai sensi dell'art. 1576 Cod. Civ. la Comunità dovrà eseguire tutte le	immobiliare locata o sulle parti dell'edificio di uso comune	Il conduttore non potrà esporre cartelli o insegne all'esterno dell'unità	Cod. Civ	giorni, derogando espressamente in tal modo a quanto previsto all'art. 1584	indennizzo al conduttore anche qualora gli stessi si protraessero oltre i venti	comune. Per l'esecuzione di tali lavori la Comunità non corrisponderà alcun	all'interno dell'unità immobiliare locata o sulle parti dell'edificio di uso	dalla Comunità, di riparazione, rifacimento, miglioria o ristrutturazione	Il conduttore non potrà opporsi all'esecuzione di lavori, ritenuti necessari	vi rinuncia espressamente sin d'ora	obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno al conduttore, il quale	l'autorizzazione della Comunità potranno essere da questa ritenute senza	scritto della Comunità. Le modifiche e innovazioni che venissero eseguite con	migliorativa, ai locali e agli impianti esistenti senza il preventivo consenso	Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica o innovazione, anche se	avendo cura di non arrecarvi danno o pregiudizio	Il conduttore si obbliga a custodire e conservare l'unità immobiliare locata	Art. 6 – Innovazioni e manutenzioni
pag. 8 di 11	ha presentato una fideiussione (n emessa da) di	adeguamento ISTAT	non darà diritto ad interessi per il conduttore e non sarà soggetto ad	virgolaeuro) sul conto di tesoreria della Comunità; detto deposito	ha costituito un deposito cauzionale infruttifero di ϵ (conduttore, in data,	A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali il	Art. 9 – Garanzia	locazione.	della locazione, per farla visitare da soggetti interessati a prenderla in	controlli di propria competenza nonché, nei tre mesi precedenti il termine	dell'osservanza di ogni altro obbligo contrattuale, per effettuare lavori o	immobiliare locata al fine di assicurarsi della sua buona conservazione e	La Comunità, previo accordo con il conduttore, potrà accedere all'unità	Art. 8 – Accesso all'unità immobiliare	deliberazione n. 33/2008, a lui noto.	appartamenti" approvato dall'Assemblea Generale della Comunità con	Infine, il conduttore dovrà osservare scrupolosamente il "Regolamento	fossero o si ritenessero danneggiati in conseguenza di detto utilizzo	reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da tetzi i quali	conduttore, pertanto, solleva e rende indenne fin d'ora la Comunità da ogni	Comunità e a tezzi in ragione dell'utilizzo dell'unità immobiliare locata. Il	Inoltre, il conduttore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivati alla	da lui autorizzate ad accedervi	inclusi gli infissi e gli impianti ivi presenti, per colpa propria e delle persone

										;				Automotive											ļ	
pag. 9 di 11	consegna al conduttore una copia dell'attestato di prestazione energetica	Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 192/2005, la Comunità, come sopra rappresentata,	Art. 11 – Attestato di prestazione energetica	per le imposte di registro e di bollo	Il conduttore si impegna a rimborsare alla Comunità le spese a proprio carico	contrattuale	pagamento dell'imposta di registro in un'unica soluzione per l'intero periodo	La registrazione del presente contratto avverrà a cura della Comunità, con	parti mentre l'imposta di bollo sarà a totale carico del conduttore	L'imposta di registro relativa al presente contratto sarà suddivisa a metà tra le	Art. 10 – Spese contrattuali e registrazione	potrà valersi la Comunità	costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di cui	della Comunità. La mancata ricostituzione entro il termine sopra indicato	integralmente ricostituita dal conduttore entro quindici giorni dalla richiesta	In caso di utilizzo della garanzia, totale o parziale, questa dovrà essere	gestione e per il mancato pagamento della penale per il rilascio tardivo	pagamento di canoni di locazione, per il mancato rimborso di spese di	presenti) per responsabilità del conduttore come pure per il mancato	danni arrecati all'unità immobiliare locata (inclusi gli infissi e gli impianti ivi	La garanzia potrà essere utilizzata dalla Comunità a titolo di risarcimento di	di tutti gli obblighi contrattuali a carico del conduttore	seguito dell'accertamento, da parte della Comunità, dell'esatto adempimento	Tale garanzia sarà restituita al conduttore, al termine della locazione, solo a	e(virgolaeuro)	
								and Application in the Control of th								The same of the sa				The state of the s						
pag. 10 di 11		nel Codice Civile, in quanto applicabili, nonché agli usi e consuetudini locali.	riferimento alle disposizioni contenute nella L. 392/1978, nella L. 431/1998 e	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno	rispettive sedi legali	Agli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio presso le	foro di Trento.	Per qualunque controversia relativa al presente contratto sarà competente il	Art. 13 – Disposizioni finali	Trento, di data 19 luglio 1999, agli atti della Comunità prot. 931/1999)	locata (in tal senso si richiama il parere dell'avv. Stefano Ravelli, con studio a	uso civico gravante detti immobili, tra i quali rientra l'unità immobiliare	risulta necessaria l'attivazione della procedura di sospensione del vincolo di	destinare a favore dei Regolieri stessi: sulla base di tale considerazione, non	temporanea concessione in uso a terzi al fine di ricavarne proventi da	praticabile per detti beni, ossia non l'utilizzo collettivo tradizionale ma la loro	Regolieri sono soddisfatti attraverso l'unica forma di utilizzo concretamente	particolare quali appartamenti e strutture commerciali o ricettive, i diritti dei	immobili e mobili che presentano una destinazione naturale ed economica	Comunità, come sopra rappresentata, evidenzia che in relazione ai propri beni	Ai sensi della L.P. 6/2005 "Nuova disciplina dei beni di uso civico", la	Art. 12 – Uso civico	informato in ordine alle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare.	in data 28 ottobre 2013. Il conduttore, pertanto, si dichiara pienamente	relativo all'unità immobiliare locata, predisposto dal dott.ing. Marco Pedretti	
								The second secon	no managament												-					

												}				700	
pag. 11 di 11								II Presidente – sig. Luca Cerana sig.ra Rita Bernardinelli	Comunità delle Regole di Spinale e Manez Berima sas	Garanzia"	"Art. 6 - Innovazioni e manutenzioni", "Art. 7 - Responsabilità", "Art. 9 -	Oggetto", "Art. 4 - Ritardi nei pagamenti", "Art. 5 - Destinazione d'uso",	specificamente le seguenti disposizioni del presente contratto: "Art. 1 -	Ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ. le parti dichiarano di approvare	Il Presidente – sig. Luca Cerana sig.ra Rita Bernardinelli	Comunità delle Regole di Spinale e Manez Berima sas	Letto, confermato e sottoscritto

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Luca Cerana

Il membro anziano Alberto Giovanella



Il Segretario Giuseppe Stefani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

- 1. la presente deliberazione è **esecutiva dal 03.10.2019**, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- 2. copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi dal 08.10.2019 al 18.10.2019.